

STATUTO ITAMIL ESERCITO

IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 19, COMMA 3, LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46

(ENTRATA IN VIGORE 27 MAGGIO 2022)

Premessa

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

STATUTO ITAMIL

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

L'Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari dell'Esercito, di seguito indicata con l'acronimo ITAMIL, viene costituita da militari in servizio dell'Esercito italiano senza distinzione di sesso, categoria, ruolo e qualifica, ed elegge la sede legale in Cosenza, via Popilia n.25. CAP 87100.

Articolo 2 - Scopo

ITAMIL è un'organizzazione professionale a carattere sindacale tra Militari, composta da donne e uomini appartenenti all'Esercito Italiano, informa il suo operato ai principi costituzionali, democratici, di libertà e di coesione interna; ha natura apartitica, apolitica e non persegue scopi di lucro.

Impegna il proprio operato alla tutela collettiva del personale, a difesa dei loro diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali.

Esercita la libertà sindacale nel rispetto dell'art. 52 della Costituzione, con l'intento specifico di curare i diritti e gli interessi dei propri Rappresentati nelle materie di cui all'art. 5, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46 e garantisce, ai sensi dell'art. 98 della Costituzione, che Essi assolvano ai compiti propri delle forze armate e che l'adesione all'Associazione non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi nazionali e dei compiti operativi.

L'Associazione professa il principio di lealtà e del contraddittorio verso tutte le istituzioni italiane concorrendo alla crescita etica del personale militare, tutelando gli iscritti in funzione del nobile principio di giustizia e di equità.

ITAMIL persegue, altresì, l'intento di creare e incentivare una cultura sindacale.

Ogni interesse e diritto verrà raggiunto attraverso la partecipazione democratica dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all'attuazione dei propri fini ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea nazionale degli iscritti e dal presente Statuto.

Articolo 3 - Finalità, compiti e ambito d'intervento

ITAMIL salvaguardia i diritti, gli interessi e le legittime aspettative del personale dell'Esercito Italiano e dei propri familiari, promuovendo iniziative finalizzate a ottenere produzione o modifiche normative, concordati e convenzioni con enti locali, aziende e società nazionali ed internazionali.

Persegue aumenti retributivi adeguati agli standard europei per gli omologhi cittadini in uniforme e si prefigge, in virtù della specificità propria del comparto, una diversa applicazione in senso migliorativo dei coefficienti di trasformazione pensionistici.

Sviluppa, con apposite commissioni, dipartimenti, team e gruppi di lavoro, richiamate al presente Statuto o costituite successivamente con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, la trattazione di materie quali: alloggi, caserme verdi ed edilizia residenziale, trasporti pubblici, formazione ed aggiornamento culturale e professionale, igiene sui luoghi di lavoro ed antinfortunistica, rapporti con enti pubblici, promozione e tutela delle risorse umane e del benessere personale, difesa e promozione della politica inerente le vittime del dovere e del terrorismo, attività negoziale nella contrattazione e nella concertazione collettiva, prestazioni sanitarie collettive, articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio, trattamento economico fondamentale ed accessorio, trattamento pensionistico e T.F.S. , qualità degli alimenti e degli alloggi, funzionalità e politiche delle strutture di protezione sociale, politiche sulla tutela della genitorialità e della famiglia, attività sostanziali, culturali e ricreative, tutela disciplinare e tutela legale ed ogni altra eventuale materia di precipua competenza individuata dall'ordinamento militare.

Si adopera per:

- stipulare convenzioni e patti con Enti, società pubbliche e private, singoli professionisti e studi associati al fine di fornire concrete agevolazioni economiche e utilità varie per gli iscritti e per i loro familiari;
- promuovere iniziative di utilità sociale e azioni di solidarietà nell'interesse generale della collettività, tramite iniziative atte allo sviluppo di corsi di preparazione e formazione professionale in materie attinenti ai precipi compiti dei propri iscritti con particolare riferimento alla preparazione professionale degli iscritti alla Sezioni cittadini in materie di competenza;
- confrontarsi con gli Organismi Sindacali del Comparto Difesa e Sicurezza ad ordinamento Militare e Civile, per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza, anche se esulano dalla trattativa contrattuale, rafforzandone i rapporti per favorire un processo di democratizzazione, di riforma e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Articolo 4 – Divieti, modalità, neutralità e limitazioni

L'Associazione ITAMIL procederà secondo quanto stabilito dai seguenti punti:

A) adegua il proprio Statuto nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa integrale riferimento alla legge 28 aprile 2022, n. 46 e ss. modifiche, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia.

B) È vietato al Sindacato ITAMIL aderire a federazioni di associazioni sindacali non militari e ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'art. 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, ovvero federarsi con le associazioni vietate dall'art. 4, lett. i), della legge 28 aprile 2022, n. 46.

C) È possibile aderire e promuovere la costituzione di federazioni sindacali militari, nel rispetto del principio di autonomia sindacale al fine di promuovere iniziative legislative, organizzative e sociali a tutela del personale militare.

D) È vietato al Sindacato ITAMIL e ai suoi iscritti di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare.

E) È esclusa l'adesione di personale non militare, congedato, in riserva o in quiescenza, salvo quanto successivamente disciplinato dalla legge.

F) Non possono aderire all'Associazione ITAMIL i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8, del Codice Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

G) Non rientrano nella competenza del Sindacato ITAMIL le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale, così come stabilito dall'art. 1478, comma 7 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

H) ITAMIL professa la sua estraneità alle competizioni politiche ed amministrative di qualsiasi livello; osserva e rispetta il principio di neutralità delle Forze Armate richiamato dalla Costituzione e dal Codice Militare.

I) ITAMIL è indipendente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, è aperta al dialogo costruttivo con il federalismo nazionale ed internazionale con analoghe organizzazioni sindacali dei militari laddove vi sia concomitanza con principi, scopi e finalità espresse dal proprio Statuto.

J) Riguardo alle limitazioni, nel prevedere specificamente che i rappresentanti dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale ITAMIL svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio, si rimanda all'art. 4, Legge 28 aprile 2022, n. 46 per tutto quanto non previsto dal presente Statuto.

Articolo 5 - Democrazia partecipativa, trasparenza, rappresentatività e informazione

Gli interessi sindacali di tutte le categorie e dei ruoli del personale iscritto all'APCSM ITAMIL sono indivisibili.

Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di categoria, ruolo, qualifica o grado.

Attraverso l'utilizzo delle piattaforme web (www.itamil.org), tv, radio e a mezzo stampa, vengono diffuse tra gli iscritti e gli interessati le iniziative dell'Associazione, il proprio bilancio, gli aggiornamenti normativi e le informazioni su notizie di interesse sindacale.

Al fine di contenere la spesa, ITAMIL organizzerà, per quanto è possibile, assemblee e convegni tematici con il ricorso ai social network in VTC ovvero ad ogni mezzo idoneo alla partecipazione a distanza.

Articolo 6 - Privacy

Il Sindacato intende investire risorse umane ed economiche per sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto è necessario per ottemperare agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679\2016 (G.D.P.R.), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ITAMIL ricorre, per tale ragione, alla figura del **General Data Protection Regulation** (G.D.P.R.) e al **Data Protection Officer** (D.P.O.), per adottare un approccio ispirato al principio di "*privacy design*".

Per realizzare i richiamati obiettivi, ITAMIL si adopererà nel seguente modo:

- attuando, perseguendo e ponendo in essere i principi di trasparenza e privacy, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 13, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 13 del regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali a tutela della privacy dei propri iscritti e ogni informazione sul trattamento dei suoi dati;

- il Presidente e il Segretario generale, in qualità di co-titolari e garanti del trattamento dei dati personali dei propri iscritti, con l'approvazione del Direttivo Nazionale, designeranno, tra i vari dirigenti nazionali, regionali, di base e di sezione, dei Responsabili di una "Task Force", per il conseguimento di detto interesse e delle attività connesse, nel rispetto dei limiti del proprio ruolo di competenza;

- i titolari e i designati Responsabili del trattamento dei dati personali dovranno partecipare e frequentare obbligatoriamente un corso formativo telematico sull'informativa e la sicurezza del trattamento dei dati personali.

Articolo 7 - Autonomia Sindacale, rappresentatività e attività organizzativa e di finanziamento

In ottemperanza all'art. 6, della Legge 28 aprile 2022, n. 46, il Sindacato ITAMIL considera l'autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa delle proprie articolazioni patrimonio indifferibile da difendere e valorizzare.

L'APCSM ITAMIL è finanziata esclusivamente dal versamento del contributo sindacale dei tesserati, nella misura di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 28 aprile 2022, n. 46, e con l'attività di assistenza fiscale e di consulenza, relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri Iscritti.

Per la corresponsione del contributo sindacale mensile, i militari rilasciano delega, esente da imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM ITAMIL alla quale aderiscono.

La delega ha la validità temporale nei termini previsti dall'art. 7, comma 3, della Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il contributo sindacale verrà trattenuto dall'Amministrazione dallo stipendio del militare, in forza di apposite deleghe rilasciate dal tesserato, e sarà versato all'APCSM ITAMIL secondo la modalità disposta con Decreto Ministeriale, emanato in ottemperanza all'art. 7, comma 4, della Legge 28 aprile 2022, n. 46.

L'Associazione ITAMIL non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Le cariche dell'APCSM ITAMIL sono esclusivamente elettive e, rispettando il principio di genere in tutti gli organismi statuari, possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze Armate o nelle forze di Polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'Associazione stessa.

Gli Iscritti, senza distinzione di ordine e grado, partecipano all'attività dell'Organizzativa Sindacale e alle decisioni associative e hanno diritto ad essere informati su ogni attività svolta; concorrono alla formazione meritocratica dei gruppi dirigenti.

Qualora i rappresentanti designati o eletti nelle diverse articolazioni (comitati, organismi, consigli, dipartimenti e commissioni) assumano incarichi di direzione, sono chiamati a svolgere i loro compiti con lealtà e responsabilità, improntando la loro azione al rispetto delle norme del presente Statuto e di quanto deliberato dagli organi statuari, sostenendone ed attuandone gli indirizzi.

È fatto obbligo, per tutte le cariche con responsabilità rappresentativa, sottoscrivere e rispettare il Codice Etico ed il Regolamento di cui si è dotato il Sindacato.

Ciascuna struttura del Sindacato ITALMIL, con particolare riferimento alle Sezioni di base, nella propria attività sindacale, promuove lo sviluppo del rapporto partecipativo del personale militare, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e degli uomini in divisa con appropriate forme di proselitismo operate localmente presso la sede ove è costituita la Sezione, in forma pubblica o privata.

Nella prospettiva di consentire la massima partecipazione e la corretta suddivisione delle competenze, è vietato il cumulo, in capo ai medesimi quadri sindacali, di più cariche che hanno differente valenza territoriale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA NAZIONALE

Articolo 8 - Struttura Organizzativa

IL Sindacato ITAMIL, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6, della Legge 28 aprile 2022, n. 46, è costituito secondo le seguenti articolazioni periferiche: -----

- I.** Comitati dell'Esecutivo Nazionale;
- II.** Comitati dell'Esecutivo Territoriale (a livello regionale);
- III.** Comitati dell'Esecutivo distrettuale; a livello provinciale);
- IV.** Sezioni.

Articolo 9 - Struttura nazionale

Sono organi nazionali:

- I. L'Assemblea Nazionale degli iscritti;
- II. Il Consiglio Direttivo;
- III. La Direzione Generale di presidenza;
- IV. La Segreteria Generale;
- V. Il Comitato dell'Esecutivo Nazionale;
- VI. La Segreteria Nazionale e di Coordinamento Nazionale;
- VII. Il Collegio dei Probiviri;
- VIII. Il Collegio dei revisori dei conti;
- IX. Le Commissioni di Categoria ed Inter-categoria, Commissione donne in divisa;
- X. I Dipartimenti tematici;

Articolo 10 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita degli iscritti al Sindacato ITAMIL ed è il **massimo organo deliberante**.

Essa viene convocata in modalità congressuale ordinaria ogni anno dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale ed in via straordinaria su richiesta dei 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale o dai 2/3 dei Comitati Regionali.

L'Assemblea ha il compito di:

- definire gli orientamenti generali di natura organizzativo-sindacale, ai quali tutte le strutture, nazionali e periferiche, dovranno uniformarsi;
- approvare il Codice Etico dei Rappresentanti Sindacali, così come il Regolamento dei Probiviri;
- avviare la proclamazione degli eletti del Direttivo Nazionale;
- eleggere in via definitiva, su proposta del Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- eleggere in via definitiva, su proposta del Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei Probiviri;
- eleggere in via definitiva, su proposta del Direttivo Nazionale, in occasione del primo Congresso nazionale degli iscritti, i membri del Comitato Esecutivo Nazionale, Territoriale e di base.

L'Assemblea Nazionale, inoltre:

- esercita, con mozione approvata dai 2/3 dei votanti, il potere di sfiducia del Direttivo Nazionale;
- delibera sullo Statuto e sulle sue modifiche con voto dei 2/3 dell'Assemblea, in aggiunta all'unanimità dei Soci Fondatori;
- delibera sullo scioglimento del Sindacato con voto dei 3/4 dell'Assemblea, deliberando, di converso, sulla destinazione del patrimonio di ITAMIL, possibile entro i limiti di cui all'art. 7, 1° comma, parte seconda, della Legge 28 aprile 2022, n. 46;
- può essere convocata "*in presenza*" in ogni comune d'Italia, oppure attraverso la VTC o con altro strumento idoneo di "*interlocuzione a distanza*", secondo le modalità indicate dal Direttivo Nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) è il **massimo organo amministrativo** del Sindacato ITAMIL ed opera nell'ambito delle decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale.

Ogni quattro anni viene democraticamente rinnovato dai tesserati a maggioranza, con una o più liste costituite da un minimo di 19 ad un massimo di 25 delegati, disciplinati dal regolamento elettorale che verrà scritto dal primo Comitato Esecutivo Nazionale ed approvato dalla prima Assemblea Nazionale dei soci.

Composizione

Al momento della proclamazione della lista che ha ottenuto più consensi con il voto di tutti gli iscritti, la stessa provvederà alla votazione dei vari dirigenti attraverso voto segreto e la successiva proclamazione degli eletti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:

- Cofondatori;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- fino a 5 Vice Presidenti aggiunti;
- Segretario generale;
- Vice Segretario generale;
- Segretario amministrativo;
- fino a 5 Segretari nazionali;
- fino a 5 Vice Segretari nazionali;
- Portavoce nazionale;
- Coordinatore nazionale;
- Vice Coordinatore nazionale;
- Direttore generale della comunicazione.

Funzioni

Compete al **Consiglio Direttivo Nazionale** assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di ITAMIL, nonché il coordinamento delle strutture organizzative.

Al C.D.N., che è parte integrante ed operativa del Comitato dell'Esecutivo Nazionale, è altresì affidato il compito di:

-eleggere dal suo interno i membri della Segreteria Generale (Segretario generale, Vice Segretario generale, Segretari nazionali, Vice Segretari, Coordinatore nazionale, Vice coordinatore, il Portavoce nazionale e il Direttore della comunicazione);

-costituire le Commissioni di Categoria in via provvisoria e definitiva al primo Congresso Nazionale e nominarne i presidenti e i segretari con il voto assembleare;

-costituire i dipartimenti tematici e i rispettivi presidenti e vice presidenti in via provvisoria e definitiva al primo Congresso Nazionale con il voto dell'assemblea;

-deliberare, su proposta della Segreteria Generale, i criteri per la ripartizione annuale delle quote sindacali a livello territoriale; ai fini della validità di detta delibera, devono partecipare inderogabilmente alla votazione ed esprimere il proprio voto paritario e identico il Presidente ed i Cofondatori;

-costituire il Collegio dei revisori dei conti in via provvisoria e definitiva al primo Congresso Nazionale con il voto per approvazione dell'assemblea;

-costituire il Collegio dei Probiviri in via provvisoria e definitiva al primo congresso utile con il voto per approvazione dell'assemblea.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone, ratifica e delibera su convenzioni con professionisti e privati, corsi di formazione professionale per i propri iscritti e loro familiari, collaborazioni e contributi di pensiero sulle tematiche riconducibili al comparto Difesa e vigila sull'utilizzo del nome e del simbolo del Sindacato.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo provvisorio

Al fine di garantire la costituzione e la funzionalità del Sindacato ITAMIL viene istituita dai Soci Fondatori, in via transitoria ed eccezionale, la prima Assemblea.

Questi rappresentano il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio; eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni di Segretario amministrativo ed il Segretario generale.

Il Consiglio Direttivo provvisorio ha analoghi poteri amministrativi, prerogative e funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale di transizione.

Il Consiglio Direttivo provvisorio ha la durata minima necessaria per indire tempestivamente l'Assemblea Nazionale e, subito dopo l'iscrizione dell'Associazione ITAMIL nell'Albo detenuto dall'Ufficio del Ministro, procedere alla formazione del Consiglio Direttivo.

L'Organo provvisorio decade di fatto e di diritto, perdendo ogni potere, a seguito della costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutti gli atti di nomina, ivi compresi quelli del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Nazionale, sono da intendersi temporanei e decadranno, se non altrimenti designati, al termine dell'Assemblea Costituente e comunque entro lo scadere del trentaseiesimo mese dall'avvenuta costituzione dello stesso.

Vengono nominati tra gli iscritti in via temporanea (fino a) cinque Vice Presidenti aggiunti, cinque Segretari nazionali e rispettivi Vice Segretari, un Portavoce nazionale, un Coordinatore nazionale, il rispettivo Vice Coordinatore e il Direttore della comunicazione che costituiranno in via provvisoria il Comitato Esecutivo Nazionale e quello Regionale.

Articolo 13 - Comitato Esecutivo Nazionale (ordinario)

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato fra un'assemblea ordinaria e l'altra.

Composizione

- delegati nazionali;
- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- fino a cinque Vice Presidenti aggiunti;
- un Segretario generale;
- un Vice Segretario generale;
- un Portavoce nazionale;
- fino a cinque Segretari nazionali;
- fino a cinque Vice Segretari nazionali;
- un Coordinatore nazionale;
- un Vice Coordinatore nazionale;
- un Direttore della comunicazione;
- un Segretario amministrativo.
- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vice Segretario territoriale regionale.

Esso può essere convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria, di norma una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da 2/3 dei suoi membri.

Sono compiti del Comitato Esecutivo Nazionale:

- deliberare sulle attività generali del Sindacato;
- redigere ed approvare annualmente il mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e il Codice Etico;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente delle commissioni di categoria (Ufficiali, Marescialli, Sergenti, Graduati e Volontari);
- nominare il Presidente e il Vice Presidente dei dipartimenti tematici;
- approvare il regolamento congressuale ed elettivo per rinnovo delle cariche, il programma di iniziative e le linee guida del Sindacato.

Articolo 14 - Il Comitato Esecutivo Nazionale (di transizione)

Il Comitato Esecutivo Nazionale di transizione, avente analoghe prerogative del Comitato Esecutivo Nazionale ordinario, esercita la funzione aggiuntiva di gestire il periodo di transizione atto alla costituzione ed all'operatività della/e struttura/e Nazionale, Territoriali (Regionali), di Base (Cittadine) e di Sezione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale di Transizione ha la durata minima necessaria per indire tempestivamente l'Assemblea Nazionale, subito dopo l'iscrizione dell'Associazione ITAMIL nell'Albo detenuto dall'Ufficio del Ministro e formare il Comitato Esecutivo Nazionale.

L'Organo transitorio decade di fatto e di diritto, perdendo ogni potere, a seguito della costituzione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Al sopravvenire del Comitato Esecutivo Nazionale (ordinario) il Comitato Esecutivo Nazionale di transizione esaurisce il suo scopo e decade: pertanto tutte le nomine e gli incarichi ad esso collegate si azzerano.

Al fine di ampliare al massimo la pluralità di espressione e la partecipazione democratica alle attività del Sindacato, il Consiglio Direttivo provvisorio procederà all'assegnazione o revoca degli incarichi esplorativi/provvisori del Comitato Esecutivo Nazionale di transizione attenendosi scrupolosamente ai sotto elencati criteri:

- tutte le Categorie e Ruoli dovranno essere Rappresentate all'interno del Comitato;
- i mandati esplorativi e le nomine provvisorie dovranno essere ripartite secondo criteri meritocratici e di competenza settoriale;
- nel limite del possibile sulla base della provenienza/sussistenza della sede di servizio dell'iscritto, tutte le aree territoriali del Paese dovranno essere rappresentate.

Articolo 15 - Direzione Generale Presidenziale

La Direzione Generale Presidenziale (D.G.P.) è governata dal Presidente, che è l'organo competente all'amministrazione finanziaria del Sindacato.

Egli ha il compito di vigilare sulla funzionalità generale e sul rispetto delle deliberazioni e degli articoli statutari del sindacato e di mantenere i rapporti con gli enti pubblici e privati, le associazioni d'arma, di specialità, dei veterani di guerra, le associazioni culturali e le organizzazioni *no profit*, avviando iniziative utili al benessere dei propri iscritti e dei propri familiari.

Sono membri della Direzione generale presidenziale:

- il Presidente;
- il Vice Presidente/Segretario amministrativo;
- i Vice Presidenti aggiunti.

La D.G.P. si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

Articolo 16 - Segreteria Generale

La Segreteria è presieduta dal Segretario Generale che è l'organo competente alla direzione esecutiva.

Ha il compito di attuare le decisioni del Comitato dell'Esecutivo Nazionale e del Direttivo Nazionale, anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, nonché quelli relativi all'acquisto, alla cessione e alla gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti.

Assicura, di concerto con la Direzione Presidenziale, la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali, per il tramite dei Segretari nazionali e del Coordinatore Nazionale.

La Segreteria Generale gestisce l'attività nazionale del Sindacato per l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i rapporti di collaborazione e consultazione professionale ove richiesti o ritenuti necessari.

Tramite apposite delegazioni da essa deliberate, rappresenta i propri iscritti nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione/concertazione e può intervenire in quelle di contrattazione/concertazione articolata sul territorio.

Sono parte dirigente della delegazione il Presidente ed il Segretario Generale.

Invia al Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 marzo, il rendiconto, di cui all'art. 29 dello Statuto.

La Segreteria Generale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

La Segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

Sono alle sue dipendenze la Segreteria Nazionale e il Coordinamento Nazionale che verranno disciplinate annualmente dal mansionario per la funzionalità generale del Sindacato.

Sono membri della Segreteria Generale:

- il Segretario generale;
- il Vice Segretario generale;
- i Segretari nazionali;
- il Portavoce nazionale;
- il Coordinatore nazionale;
- il Direttore della comunicazione;
- il Web master.

La Segreteria Generale mantiene i rapporti con il vertice politico e militare della Difesa e con le commissioni difesa della Camera e del Senato, con le organizzazioni sindacali similari ad ITAMIL e con gli organi di stampa.

Articolo 17 - Segreteria Nazionale e di Coordinamento

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Vice Segretario Generale ed è l'organo che affianca la Segreteria Generale.

La Segreteria Nazionale è costituita:

- dal Presidente;
- Segretario generale (membri aggiunti);
- dal Vice Segretario generale;
- dai Segretari nazionali;
- dai Vice Segretari nazionali;
- dal Coordinatore nazionale;
- dal Vice Coordinatore;
- dal Direttore della comunicazione;
- dal Web master;
- dai Segretari e Coordinatori regionali.

Ha il compito di monitorare i tesseramenti, di verificare e stipulare convenzioni a livello nazionale a favore dei propri iscritti e dei propri familiari (vigilando sulla validità delle convenzioni sottoscritte) e fornire informazioni e assistenza a tutti i propri iscritti in materia di circolari, direttive, normative, concorsi, ecc.

È responsabile dell'organizzazione del Congresso Nazionale e dei vari convegni tematici o telematici organizzati nel territorio nazionale.

Articolo 18 - Presidente, Legale Rappresentante e Vice Presidente

Il Presidente del Sindacato è garante dello Statuto e rappresenta legalmente il sindacato ITAMIL di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza e/o impedimento constatato dalla Segreteria Generale tale rappresentanza è attribuita ad altro componente della stessa.

Presiede e coordina la direzione Presidenziale ed indica i Vice Presidenti aggiunti.

Presiede il Collegio dei Probiviri ed ha competenza sulle controversie tra i soci.

Al Presidente, unitamente al Segretario generale, spetta la firma degli atti sindacali (atti di nomina, circolari, delibere, contratto nazionale, convenzioni, accordi, ecc.) che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente non è responsabile per le inadempienze commesse dagli associati che non rispettano l'ordinamento giuridico, gli articoli del presente Statuto, i regolamenti interni ed il Codice Etico.

È titolare del conto corrente dell'APCSM ITAMIL ed è responsabile, unitamente al Segretario Amministrativo, del suo utilizzo.

Per il perseguimento delle attività di cui al presente Statuto, il Presidente, appurata l'indisponibilità degli iscritti, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, nomina o assume, di concerto con il Segretario Generale, eventuali collaboratori, addetti, formatori, ecc.

Può assumere consulenti, collaboratori e addetti di segreteria, in concerto con il Segretario generale.

È diretto responsabile dell'organizzazione dei dipartimenti tematici.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

È il co-titolare e garante della privacy unitamente al Segretario Generale.

Le mansioni specifiche del Vice Presidente e dei Vice Presidenti aggiunti, verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal Codice Etico.

È fiduciario su delibera del Direttivo del trattamento dei dati personali degli iscritti.

Articolo 19 - Segretario Generale e Vice Segretario Generale/Aggiunto

Il Segretario Generale è membro direttivo, presiede l'Esecutivo Nazionale del Sindacato ITAMIL, presiede e coordina i lavori della Segreteria Generale a livello nazionale ed internazionale.

Sentito il Consiglio Direttivo Nazionale e coadiuvato dal Collegio dei revisori dei conti, stila la relazione annuale da sottoporre al Comitato dell'Esecutivo Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, per la sua approvazione.

Il Segretario Generale è portavoce ufficiale del Sindacato, coordina e presiede, di concerto con il Presidente Nazionale, l'ufficio "comunicazione" nazionale ed internazionale; è coadiuvato dal Portavoce nazionale e può nominare per l'espletamento delle sue funzioni, gli iscritti del sindacato.

Indica il Vice Segretario Generale i Segretari Nazionali ed i rispettivi Vice Segretari.

Al Segretario Generale, unitamente al Presidente, spettano i rapporti diretti con gli organi di stampa e la firma degli atti sindacali (atti di nomina, circolari, delibere, contratto nazionale, convenzioni, accordi, ecc.) che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Segretario Generale non è responsabile per le inadempienze commesse dagli associati che non rispettano l'ordinamento giuridico, gli articoli del presente Statuto, i regolamenti interni ed il Codice Etico.

Per il perseguimento delle attività di cui al presente Statuto, il Segretario Generale, appurata l'indisponibilità degli iscritti, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, di concerto con il Presidente, nomina o assume eventuali collaboratori, addetti, formatori, ecc.

Può assumere consulenti, collaboratori, addetti di segreteria in concerto con il Presidente.

È co-titolare con il Presidente del trattamento dei dati personali degli iscritti.

Le mansioni specifiche del Vice Segretario generale verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal codice etico.

Il Vice Segretario Generale è fiduciario, con delibera del Direttivo Nazionale, del trattamento dei dati personali degli iscritti.

Articolo 20 - Il Segretario amministrativo

È cointestatario del conto corrente del Sindacato con il Presidente.

Vigila e coordina le attività amministrative del Sindacato.

Redige il regolamento attuativo per il rimborso spese, custodisce tutte le copie relative agli acquisti e/o rimborsi effettuati dai vari iscritti del Sindacato, può avviare dei controlli ispettivi per verificare la regolarità delle procedure di spesa delle varie Segreterie Nazionali e Regionali.

Collabora e si informa sulle procedure di verifica con il Collegio dei Revisori dei Conti e può avvalersi della competenza di uno studio commerciale convenzionato con il Sindacato ITAMIL per la verifica del bilancio.

Con delibera del Direttivo Nazionale è nominato responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti.

Articolo 21 - Il Segretario Nazionale e Vice Segretario

Il Segretario Nazionale è membro del Comitato Esecutivo Nazionale, coadiuva il Segretario Generale e il Vice Segretario nelle attività a carattere generale del Sindacato.

Ha il compito di monitorare il buon andamento dei tesseramenti, di fornire supporto alle segreterie regionali, informazioni in materia di circolari, direttive, normative a tutti i tesserati del Sindacato.

Rappresenta il Sindacato in occasione di convegni ed eventi culturali su indicazione del Segretario Generale.

È responsabile dell'organizzazione del Congresso Nazionale e dei vari convegni tematici o telematici organizzati nel territorio nazionale di concerto con il Coordinatore Nazionale.

È nominato responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti, con delibera del Direttivo Nazionale.

Le mansioni specifiche del Vice Segretario Nazionale verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal Codice Etico.

Articolo 22 - Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale è il responsabile dell'organizzazione congressuale del Sindacato a livello nazionale e periferico.

Ha la funzione di "aggregare" le iniziative condotte dai Coordinatori Regionali.

Collabora con la Segreteria Nazionale per porre in essere iniziative e convenzioni utili a livello nazionale per migliorare la qualità della vita degli associati.

Collabora per l'organizzazione degli eventi con il Portavoce e con il Direttore della Comunicazione.

È nominato Responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti, con delibera del Direttivo Nazionale.

Articolo 23 - Il Direttore Generale della Comunicazione

Il Direttore Generale della Comunicazione (D.G.C.) si adopera per promuovere e diffondere l'identità del Sindacato attraverso i mezzi d'informazione.

Insieme con il Portavoce ed il Coordinatore Nazionale, è responsabile del buon andamento del Congresso Nazionale.

È nominato responsabile del trattamento dei dati personali, su nomina del Direttivo Nazionale limitatamente alla propria competenza.

Può nominare dei collaboratori interni oppure sottoscrivere accordi esterni con aziende private nel campo della comunicazione, previa autorizzazione del Direttivo Nazionale.

Articolo 24 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre delegati iscritti, ed in regola col pagamento della quota, che vengono eletti dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad istruire i procedimenti disciplinari interni e delibera sulle sanzioni da comminare agli iscritti.

È presieduto dal Presidente Nazionale ed elegge, al proprio interno, il Segretario dei Probiviri.

Il Collegio si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale improntato alla trasparenza, ai principi del presente Statuto, del Codice Etico e dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70), per quanto compatibile ed applicabile in materia disciplinare.

Le determinazioni a cui perviene il Collegio vengono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dovesse ridursi di oltre il 50%, il Consiglio Direttivo Nazionale procede alle necessarie nomine, attingendo dalla lista dei votati della trascorsa elezione, ma non eletti, ovvero, in caso di assenza di nominativi o di un numero insufficiente a coprire il/i seggio/i, si procede ad una immediata tornata elettorale.

Il Presidente è nominato responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti, su indicazione del Direttivo Nazionale, limitatamente alla propria competenza.

Articolo 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre delegati iscritti al Sindacato, ed in regola col pagamento della quota, eletti dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale.

Nomina, in assoluta autonomia, un Presidente ed un Segretario, cui spettano la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Le determinazioni a cui perviene il Collegio vengono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero dovesse ridursi di oltre il 50%, il Consiglio Direttivo Nazionale procede alle necessarie nomine, attingendo dalla lista dei votati della trascorsa elezione, ma non eletti, ovvero, in caso di assenza di nominativi o di un numero insufficiente a coprire il/i seggio/i, si procede ad una immediata tornata elettorale.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidato il compito di controllare l'amministrazione e la regolare tenuta della contabilità, verificare le entrate e le spese, nonché la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive, verificare i bilanci preventivi e consuntivi della struttura nazionale e di quelle territoriali, redigendo apposita relazione contabile generale e complessiva, la quale forma parte integrante della relazione annuale da presentare al Comitato Nazionale.

Controlla gli inventari dei beni mobili ed immobili se presenti.

Il Segretario del Collegio mantiene rapporti d'informazione e collaborazione con i Segretari Regionali e di Sezione per quanto concerne la rendicontazione annuale.

A tal fine, le strutture inviano entro il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite dei relativi Segretari, apposita relazione controfirmata dal Presidente della struttura con allegato apposito bilancio preventivo e rendiconto, avendo cura di tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Revisori e della Segreteria Generale.

Mantiene i rapporti d'informazione e collaborazione con la Segreteria Generale per il tramite del Segretario Generale rendendo accessibile e consultabile la documentazione di bilancio e le entrate ed uscite mensili.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono rivestire ulteriori cariche direttive o esecutive a livello Nazionale.

Per una ulteriore trasparenza ed ottimizzazione del servizio, il Collegio dei Revisori può essere affiancato da uno studio commerciale convenzionato con il Sindacato.

Il Presidente e il Segretario sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali, previa indicazione del Direttivo Nazionale, limitatamente alla propria competenza.

Articolo 26 - Commissioni di Categoria

Al fine di rappresentare in seno al Consiglio Direttivo Nazionale particolari esigenze e problematiche legate a singole Categorie, il Sindacato, nel rispetto della pluralità di opinione e democraticità dei processi decisionali, si dota delle Commissioni di Categoria.

Le Commissioni di Categoria sono cinque e prendono il nome dalla Categoria/Ruolo a cui appartengono gli iscritti facenti parte, e sono così denominate:

- 1^ Commissione Ufficiali;
- 2^ Commissione Marescialli;
- 3^ Commissione Sergenti;
- 4^ Commissione Graduati;
- 5^ Commissione Volontari.

Le Commissioni di Categoria - costituite nel rispetto del limite di cui all'art, 4, lett. d), della Legge 28 aprile 2022, n. 46 - sono formate ognuna da cinque delegati eletti dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale.

Una volta elette, designano al loro interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Commissione di riferimento ed un delegato eletto nella medesima Commissione quale Membro della Commissione di Inter-categoria.

Le due cariche sono cumulabili.

Designano inoltre un delegato eletto nella medesima Commissione quale Membro del Direttivo Nazionale.

Le cariche sono cumulabili.

Deliberano con la maggioranza dei 2/3 dei membri in merito a particolari e settoriali rivendicazioni riferibili alla Categoria/Ruolo corrispondente, inviando apposita Delibera alla Commissione di Inter-Categoria.

Designano, su richiesta della Segreteria Generale, uno o più delegati che comporranno la Delegazione in occasione della convocazione da parte delle Istituzioni Statali, nonché, in particolare, del Parlamento e delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

I Presidenti delle Commissioni di Categoria sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali dei membri appartenenti alla Commissione di competenza, previa nomina del Direttivo Nazionale.

Articolo 27 - Commissione Inter-Categoria

La Commissione di Inter-categoria è composta da cinque delegati designati dalle singole Commissioni di Categoria.

Al suo interno viene designata la carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

La Commissione Inter-Categoria designa, inoltre, su richiesta della Segreteria Generale, uno o più delegati che comporranno la Delegazione in occasione della convocazione da parte delle Istituzioni Statali, nonché del Parlamento e delle Commissioni Difesa di Camera e Senato in particolare.

La funzione della richiamata Commissione è quella di sintetizzare eventuali proposte di settore, operate da singole Categorie, formulando, nel limite delle attività di mediazione con le Commissioni di Categoria, eventuali proposte che armonizzino possibili rivendicazioni di settore o eventualmente contrastanti.

È cura del Presidente e del Segretario inviare alla Segreteria Generale apposita relazione sulle tematiche delle quali è stata investita dalla/e Commissione/i di Categoria, correlandola, sentiti i Presidenti delle altre Commissioni, di apposito parere sottoposto al voto della Commissione di Inter-Categoria.

La Commissione si esprime a maggioranza con il voto dei 2/3 dei membri.

Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono parte del Direttivo Nazionale.

TITOLO III

Articolo 28 - Organizzazione territoriale

I. Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita degli iscritti al Sindacato ITAMIL ed è il massimo organo deliberante a livello regionale.

Essa viene convocata in modalità congressuale ordinaria ogni anno dal Comitato dell'Esecutivo Regionale ed in via straordinaria su richiesta dei 2/3 del Consiglio Direttivo Regionale o dai 2/3 dei Comitati distrettuali presenti a livello regionale.

L'Assemblea ha il compito di:

- definire gli orientamenti generali di natura organizzativo-sindacale ai quali tutte le strutture a livello regionale e periferico devono uniformarsi;
- avviare la proclamazione degli eletti del Direttivo Regionale;
- eleggere in via definitiva, su proposta del Direttivo Nazionale, il Comitato Esecutivo Regionale.

L'Assemblea Regionale, inoltre:

- esercita, con mozione approvata dai 2/3 dei votanti, il potere di sfiducia del Direttivo Regionale;
- può essere convocata nel capoluogo della Regione ove è presente il Sindacato, oppure attraverso la VTC, ovvero con ogni mezzo idoneo alla partecipazione a distanza, su indicazione e modalità scritte dal Direttivo Nazionale, nel rispetto del principio del contenimento della spesa.

II. Il Consiglio Direttivo/Comitato Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

Il Direttivo Regionale è il massimo organo amministrativo del Sindacato e viene democraticamente rinnovato a maggioranza dai tesserati ogni quattro anni con una o più liste costituite da un minimo di tre delegati ad un massimo di sette delegati.

Le operazioni elettorali sono disciplinate dal regolamento elettorale che verrà scritto dal primo Comitato Esecutivo Nazionale ed approvato dalla prima Assemblea Nazionale dei soci.

Composizione

Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo amministrativo di ITAMIL nell'ambito delle decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale e da quelle regionali.

Al momento della proclamazione della lista che ha ottenuto più consensi con il voto di tutti gli iscritti, la lista provvederà alla votazione dei vari dirigenti attraverso il voto segreto e la successiva proclamazione degli eletti.

Il Consiglio Direttivo/Comitato Regionale è composto dal:

- Presidente Regionale;
- Vice Presidente Regionale;
- Segretario Regionale;
- Vice Segretario Regionale;
- Segretario Amministrativo;
- Coordinatore Regionale;
- Vice Coordinatore Regionale.

Funzioni

- compete al Consiglio Direttivo Regionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di ITAMIL, nonché il coordinamento delle strutture organizzative;
- è parte integrante ed operativa del Comitato dell'Esecutivo Regionale;
- elegge dal suo interno i membri della Segreteria Regionale (Segretario Regionale, Vice Segretario Regionale, Coordinatore Regionale, Vice Coordinatore Regionale, di diritto vi partecipa il Presidente Regionale);
- deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica dedicato (*direttivo regionale* (nome della regione) *itamil@gmail.com* e di un indirizzo di posta elettronica certificata).

III. Esecutivo regionale

L'Esecutivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

Esso è composto dal:

- Presidente Regionale;
- Vice Presidente Regionale;
- Segretario Regionale;
- Vice Segretario Regionale;
- Segretario Amministrativo;
- Coordinatore Regionale;
- Vice Coordinatore;
- da tutti i Presidenti delle sezioni e dai rispettivi Segretari.

Esso può essere convocato dalla Segreteria Regionale in via ordinaria, di norma una volta al mese, ed in via straordinaria da 2/3 dei suoi membri, ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta.

Sono compiti del Comitato Esecutivo Regionale

- deliberare sulle attività generali del Sindacato;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente dei dipartimenti tematici regionali;
- approvare il regolamento congressuale ed elettivo per rinnovo delle cariche regionali ed il programma, le iniziative e linee guida del Sindacato;
- stipulare convenzioni a livello regionale;
- realizzare il sito internet regionale, le pagine sui social ed i gruppi WhatsApp e Telegram, autorizzarli e monitorarli ed elevare le sanzioni in caso di mancato rispetto dei principi statuari segnalati dal Direttivo Nazionale.

IV. Segreteria Regionale

È l'organo competente alla direzione esecutiva ed è presieduta dal Segretario Regionale.

Ha il compito di attuare le decisioni del Comitato del Direttivo Regionale e del Comitato Regionale e di dirigere le attività del Sindacato ed i rapporti con il Comitato Esecutivo di base e delle sezioni per il tramite dei Segretari Nazionali e del Coordinatore nazionale.

La Segreteria Regionale gestisce l'attività regionale del Sindacato per l'ordinaria amministrazione, ivi compresi i rapporti con gli enti pubblici e privati a livello regionale, le associazioni sindacali similari e le associazioni culturali e *no profit*.

Sono membri della Segreteria Regionale:

- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- il Segretario Amministrativo Regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Vice Segretario Regionale;
- il Coordinatore Regionale;
- i Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari ed i Vice Segretari distrettuali e delle sezioni.

È responsabile dell'organizzazione del Congresso nazionale e dei vari convegni tematici o telematici organizzati nel territorio nazionale.

V. Presidente Regionale e Vice Presidente

Il Presidente Regionale del Sindacato è garante del rispetto degli articoli statutari e del codice etico, del rispetto delle delibere dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Regionale.

È membro del Direttivo Regionale e dei Comitati Esecutivi Regionale e Nazionale.

È componente aggiunto della Segreteria Regionale e rappresenta il Sindacato ITAMIL, congiuntamente al Segretario Regionale, nei rapporti con gli enti pubblici e privati del proprio territorio.

Al Presidente Regionale, unitamente al Segretario Regionale, spetta la firma degli atti sindacali a livello regionale (atti di nomina, circolari, delibere, convenzioni, accordi, ecc.).

Il Presidente regionale non è responsabile delle inadempienze ad opera di qualsiasi associato che non rispetti l'ordinamento giuridico, gli articoli del presente Statuto, i regolamenti interni e il Codice Etico.

È il titolare, unitamente al Segretario Amministrativo Regionale, del conto corrente della diramazione regionale e delle carte prepagate, dietro autorizzazione del Presidente Nazionale.

È diretto responsabile dell'organizzazione dei dipartimenti tematici regionali.

Il Presidente Regionale sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale.

È il responsabile della custodia delle delibere regionali del Sindacato.

È responsabile e garante della tutela della privacy e dei dati personali degli iscritti al Sindacato a livello regionale su nomina del Direttivo Nazionale.

Le mansioni specifiche del Vice Presidente Regionale verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal Codice Etico.

VI. Il Segretario Regionale e Vice Segretario

Il Segretario Regionale è componente del Direttivo Regionale e dell'Esecutivo Nazionale e Regionale del Sindacato ITAMIL; presiede e coordina i lavori della Segreteria Regionale.

Il Segretario Regionale è uno dei portavoce ufficiali del Sindacato e rappresenta nella propria Regione i propri associati, coordinando e presiedendo, di concerto con il Presidente, i comitati di base e le sezioni.

Esprime il Vice Segretario Regionale.

Al Segretario Regionale, unitamente al Presidente, spettano i rapporti diretti con gli organi di stampa per le comunicazioni a livello regionale, sentito il Direttivo Nazionale.

Firma l'accettazione per l'apertura delle Sezioni e dei Comitati Esecutivi di base.

Al Segretario Regionale, unitamente al Presidente, spetta la firma degli atti sindacali a livello regionale (atti di nomina, circolari, delibere, convenzioni, accordi, ecc.) che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Segretario Regionale non è responsabile delle inosservanze degli associati dell'ordinamento giuridico, degli articoli del presente Statuto, dei regolamenti interni e del Codice Etico.

Le mansioni specifiche del Vice Segretario Regionale verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal Codice Etico.

VII. la Segreteria Distrettuale

La Segreteria Distrettuale opera nell'ambito delle direttive generali del Sindacato ed è organo esecutivo del Comitato Esecutivo Regionale.

Attua le linee guida ed i deliberati a livello distrettuale.

Coordina tutte le Sezioni costituite in un Comune e tutta la provincia.

Laddove sia presente una sola caserma, la Sezione acquisirà le stesse competenze di una Segreteria distrettuale.

È composta da cinque delegati eletti e nomina al suo interno, a seguito di votazione:

-il Presidente Distrettuale;

- il Vice Presidente Distrettuale;

il Segretario Distrettuale;

il Vice Segretario Distrettuale;

il Coordinatore Distrettuale.

Elabora la linea di condotta sindacale distrettuale e cura, per la parte di sua competenza, la propaganda e il proselitismo; mantiene i rapporti con i Segretari di Sezione e con il Segretario Regionale.

Il Presidente Distrettuale, d'intesa col Segretario Distrettuale, e previa comunicazione agli organi regionali, convoca la Segreteria Distrettuale almeno una volta l'anno.

Provvede all'azione di proselitismo, di informazione, di propaganda e tesseramento sul posto di lavoro.

Supporta i propri iscritti per quanto riguarda le informazioni e l'ausilio relativo ai compiti sindacali.

Coordina le Sezioni per trattare tutte le materie di competenza e vigila sull'applicazione degli accordi.

Organizza le assemblee delle Sezioni sindacali.

Organizza, previa autorizzazione degli organi Statutari di competenza, attività ludiche, sportive e ricreative per il personale iscritto e loro familiari.

Informa la Segreteria Distrettuale nel caso in cui uno o più soci si trovino in particolare stato di indigenza o riscontri problematiche familiari o sanitarie di carattere eccezionale.

Tutti gli appartenenti al Comitato di Sezione del Sindacato sono membri ed elettori all'Assemblea Nazionale dei soci.

Le mansioni specifiche dei vari incarichi a livello distrettuale e di Sezione verranno disciplinate dal mansionario per l'organizzazione generale del Sindacato e dal Codice Etico.

Il Presidente è nominato responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti a livello base su indicazione del Direttivo Nazionale.

VIII. Sezione Sindacale

La Sezione Sindacale è la struttura elementare del Sindacato, essa può essere costituita in ogni luogo di servizio a partire da cinque iscritti.

Alla Sezione sindacale appartengono i militari in servizio iscritti regolarmente al Sindacato, nel rispetto di tutti i principi informativi della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il Presidente della Sezione è il responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti a livello di sezione su nomina del Direttivo Nazionale.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Articolo 29 - Rimborsi, contributi sindacali e Fondo comune nazionale

ITALMIL, nella qualità di organizzazione sindacale, realizza la propria autonomia finanziaria mediante i proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati, nonché da quelli consentiti dall'art. 7 del presente Statuto.

Con esse persegue gli obiettivi statutari e mantiene l'organizzazione delle strutture e delle attività del Sindacato esplesate sull'intero territorio del Paese.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento non sono remunerate.

Con delibera del Consiglio Nazionale e in relazione alle disponibilità di bilancio, sono previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del Sindacato.

I distacchi e i permessi sindacali saranno concessi in base alle previsioni della legge 28 aprile 2022, n. 46, con particolare riferimento all'art. 9.

Il Comitato Esecutivo Nazionale, in rapporto alle esigenze palesate dai comparti territoriali (provinciali e regionali), stilerà una graduatoria, nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. d), della legge 28 aprile 2022, n. 46, per la ripartizione degli importi autofinanziati con le deleghe, che tenga conto delle esigenze e del numero degli iscritti del relativo territorio, per consentire l'esercizio pieno della libertà sindacale e, in particolare, l'adempimento delle competenze sindacale previste dall'art. 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il Direttivo Nazionale, acquisiti i criteri di ripartizione dal Comitato dell'Esecutivo Nazionale, ottempera, per il tramite della Segreteria Nazionale e del Comitato dei Revisori dei Conti, a deliberarne le ripartizioni presso le diverse strutture del Sindacato, salvo la previsione di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Il Fondo comune del sindacato è costituito mediante i proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote nonché dai proventi di cui all'art. 7, del presente Statuto.

La Segreteria Generale deve

-gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi sindacali deliberati da ITAMIL attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;

-predisporre annualmente il bilancio preventivo e rendiconto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;

-far approvare dagli associati il bilancio preventivo e il rendiconto. Il Bilancio preventivo va predisposto annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio di riferisce e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entrambi devono essere approvati e resi conoscibili al pubblico, entro dieci giorni dalla loro approvazione, mediante le forme di pubblicità previste dall'art. 5 dello Statuto.

entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

-rendere noti mediante il sito internet *www.itamil.org* bilanci consuntivi e rendiconti, nonché i rendiconti patrimoniali redatti nel rispetto della previsione dell'art. 7, comma 5, Legge n. 46/2022, con obbligo di predisporre annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo;

-tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 30 - Regole di gestione del Patrimonio

In ottemperanza alle norme vigenti si dispone, altresì, che:

-in caso di scioglimento di ITAMIL il patrimonio, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della Legge 28 aprile 2022, n. 46;

-i singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere la restituzione delle quote versate, né pretenderla ad altro titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

TITOLO V DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 31 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze

Le cariche esecutive, direttive, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili con le cariche politiche.

La presentazione di candidature di natura politica comporta l'immediata, seppur temporanea, sospensione da ogni carica.

Possono ricoprire cariche elettive nell'APCSM ITAMIL i militari effettivi che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio nelle forze armate ed i militari in ausiliaria iscritti all'Associazione.

All'accettazione dell'incarico/mandato elettivo di natura politica oppure di nomina politica ne consegue la decadenza.

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche sindacali i militari che:

-hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

-i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, del testo Unico di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

-i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

-gli ufficiali che rivestono l'incarico di Comandante di Corpo.

Non possono essere iscritti all'APCSM ITAMIL coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli artt. 25, 32 e 40 del Codice di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Chiunque si trovi nella condizione di assumere gli incarichi di cui sopra deve effettuare, con dichiarazione scritta ed entro 30 giorni dalla nomina dell'incarico, la rinuncia espressa all'incarico o alla carica sindacale; decorso inutilmente tale termine l'iscritto che si trovi nella suddetta condizione si considera automaticamente decaduto.

È incompatibile svolgere attività di direzione/responsabilità/gestione in ITAMIL con l'iscrizione ad altre associazioni fra militari a scopo sindacale, fermo l'obbligo normativo per ogni appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare di poter aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 28 aprile 2022, n. 46.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza dalle cariche di qualunque specie assunte nell'ambito dell'organizzazione medesima.

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto di ITAMIL il cui comportamento sia contrario ai principi della Costituzione, etici, di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri e sono le seguenti in ordine di gravità:

- biasimo scritto;
- sospensione da 1 a 4 mesi dell'iscrizione e conseguente destituzione da ogni carica sindacale eventualmente ricoperta;
- espulsione dall'Organizzazione Sindacale.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari.

La qualifica di socio si può perdere, inoltre, per i seguenti motivi: dimissioni; delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità; mancato pagamento del contributo associativo (previa diffida all'adempimento da ottemperare entro e non oltre 15 giorni dalla notifica); per comportamenti aggressivi oppure offensivi o denigratori nei riguardi di qualsiasi membro dell'associazione manifestati in qualsiasi contesto.

Articolo 32 - Durata delle cariche

La durata delle cariche sindacali è di quattro anni e non può essere frazionata.

Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

Per coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche sindacali sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

TITOLO VII NOMENCLATURA SIMBOLO SOCI

Articolo 33 - Nomenclatura

La struttura Nazionale è denominata "ITAMIL".

Le strutture Regionali sono denominate "Sindacato ITAMIL Regione [...nome della regione...ove insiste ed opera la struttura].

Le strutture Base sono denominate "Sindacato ITAMIL Comune di [...nome del comune...ove opera territorialmente la struttura].

Le Sezioni sindacali sono denominate "Sindacato ITALMIL Sezione di [...nome della sede...ove insiste ed opera territorialmente la Sezione].

Articolo 34 - Simbolo (logo)



Il logo nasce dall'intento di voler sintetizzare nella grafica il contenuto del seguente messaggio: "il soldato italiano si identifica nel Tricolore, simbolo della Repubblica Italiana per la quale ha giurato fedeltà e dalla quale riceve tutela e protezione".

Esso è così composto: su campo bianco, al Tricolore in sbarra, accompagnato dall'acronimo ITAMIL d'azzurro, il motto è "Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari - ESERCITO".

Il logo e la nomenclatura sono patrimonio dei Soci Fondatori del Sindacato ITAMIL i quali delegano il Consiglio Direttivo Nazionale affinché vigili sull'utilizzo degli stessi e su eventuali utilizzi impropri.

Articolo 35 - Disposizioni transitorie finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge del comparto normativo.

- *ULTIMA VOCE* -